

## CONGRESSO UNAA - BARI 8-9 NOVEMBRE 2024

### ARTICOLATO INTELLIGENZA ARTIFICIALE

#### Proposte di modifica al DDL 1146/2024

#### Art. 13. Principi in materia di pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni **in relazione al tipo di provvedimento, e/o al tipo di procedura di affidamento devono motivare se è possibile l'utilizzo dell'intelligenza artificiale** allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo nonché dare conto nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, **del perseguimento di obiettivi di universalità, affidabilità, efficienza, economicità, non discriminazione, qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità e comprensibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.**
2. L'utilizzo **motivato** dell'intelligenza artificiale può avvenire solo in funzione strumentale e di supporto all'attività amministrativa, **con salvezza dell'autonomia e del potere decisionale del soggetto competente all'adozione del provvedimento/attività e/o del responsabile del procedimento.** Nel provvedimento deve essere data evidenza della motivazione e delle finalità che giustificano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, nonché deve essere attestato dal soggetto competente all'adozione del provvedimento/attività e/o dal responsabile del procedimento la conoscibilità e comprensività dell'algoritmo e la non esclusività della decisione algoritmica (c.d. riserva di umanità).
3. **È escluso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la generazione di testi di qualsiasi tipologia.**
4. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell'intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.

#### Art. 14. Uso dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria

1. *I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri disciplina, con regolamento delegato, l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari. In ogni caso tale disciplina deve essere adottata previa intesa con le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative.*
2. *È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.*